



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 5125 del 21 febbraio 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina - Membro

Prof. Avv. Ph. Fabbio – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 27 gennaio 2022, in relazione al ricorso n. 6402, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne il tema della responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo della non corretta esecuzione di un ordine di vendita di strumenti finanziari. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato un reclamo in data 19 maggio 2020, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del 16 luglio dello stesso anno in maniera non giudicata soddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

Il ricorrente premette di aver impartito all'intermediario, in data 23 giugno 2014, un ordine di vendita avente ad oggetto n. 4.232 azioni Veneto Banca, al prezzo

unitario di € 39.50 che, tuttavia, non è stato eseguito. Il ricorrente espone, quindi, che in data 24 aprile 2015 l'emittente comunicava al pubblico che l'assemblea ordinaria aveva rideterminato il nuovo prezzo delle azioni in € 30,50, precisando che per vendere le azioni era necessario trasferirle su un dossier accesso presso una banca appartenente allo stesso gruppo ed accettare il nuovo, e più basso, prezzo di vendita, in quanto «*in caso contrario gli ordini si riterranno ineseguiti e le azioni verranno restituite*». Il ricorrente rappresenta ancora di aver comunicato all'intermediario resistente, in data 26 maggio 2015, l'accettazione delle nuove condizioni indicate dall'emittente ma che, ciò nonostante, la vendita non ha egualmente avuto luogo.

Il ricorrente si duole del danno sofferto conseguente alla mancata esecuzione dell'ordine di vendita, imputando la circostanza al resistente. In particolare, il ricorrente lamenta che l'intermediario non ha elaborato, né comunicato una propria strategia di esecuzione degli ordini, essendosi limitato a svolgere solo l'attività di mero «*passacarte*» verso l'emittente.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno, che quantifica in via principale in € 150.236,00, corrispondente alla somma complessivamente realizzabile sulla base del valore medio di carico delle azioni, ovvero, in subordine, nella misura di € 129.076,00, che corrisponde invece a quanto il ricorrente avrebbe potuto realizzare se avesse venduto tutte le azioni nel maggio 2015, al nuovo prezzo unitario fissato dall'assemblea dell'emittente.

3. L'intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente sottolinea di avere adottato tutte le misure possibili dirette all'esecuzione dell'ordine, alle condizioni più favorevoli per il cliente. In proposito, l'intermediario osserva che al momento dell'ordine le azioni Veneto Banca non erano quotate e che pertanto, come per altre azioni di banche popolari, non era possibile garantire un pronto smobilizzo. Il resistente rammenta, quindi, che Veneto Banca, in qualità di emittente, operava in regime di esecuzione diretta delle richieste di vendita dei soci, «*incrociando*» le richieste di vendita dei titoli azionari con

quelle di acquisto al prezzo fissato annualmente dall'assemblea, e che contestualmente alla trasmissione dell'ordine, le azioni andavano depositate nel dossier conto terzi di Veneto Banca presso il depositario Monte Titoli S.p.A.

Tanto rammentato, il resistente sottolinea di avere proceduto, appena ricevuto l'ordine di vendita il 23 giugno 2014, a trasmetterlo all'emittente già il giorno successivo. L'intermediario rileva, ancora, di avere anche trasmesso al ricorrente, nel maggio 2015, la comunicazione con cui l'emittente rendeva nota la variazione del prezzo dei titoli, sottolineando che la previsione di condizioni assai stringenti per l'esecuzione degli ordini di vendita non erano a sé imputabili, ma erano semplice conseguenza della natura dei titoli oggetto del contendere.

Il resistente contesta, infine, la quantificazione del danno, osservando, per un verso, che il risarcimento non potrebbe essere in nessun caso calcolato assumendo come parametro di riferimento il valore medio di carico, e, per altro verso, che già nel 2015 il valore delle azioni era stato determinato – ai fini del recesso in vista della trasformazione – in € 7,30 per azione, salvo poi attestarsi a € 0,1 per azione al momento della fallita quotazione in borsa nel 2016.

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

Oltre a reiterare le doglianze già precedentemente avanzate, il ricorrente lamenta che *«se l'intermediario avesse chiesto chiarimenti a Veneto Banca ... avrebbe scoperto le irregolarità commesse da Veneto Banca nel dare o meno esecuzione agli ordini di vendita: avrebbe scoperto che Veneto Banca stava ostacolando la vendita delle azioni e che, in violazione di legge, seguiva logiche di favoritismo personale»*.

5. Anche il resistente si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell'art. 11, comma 6, Regolamento ACF.

Dopo aver ribadito che la mancata esecuzione dell'ordine di vendita impartito il 23 giugno 2014 è dipesa dalla natura illiquida delle azioni, il resistente eccepisce di non poter essere ritenuto responsabile per la *«mancata scoperta»* di comportamenti irregolari tenuti dall'emittente nella gestione degli ordini.

DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Dal momento che le azioni oggetto del contendere non erano quotate, la loro negoziazione poteva essere curata esclusivamente dall'emittente che – come rilevato dal resistente – era l'unico soggetto in condizione di incrociare le richieste di acquisto e di vendita. Là dove, dunque, come nel caso in esame, le azioni risultavano essere depositate presso un intermediario terzo, in presenza di un ordine di vendita l'intermediario depositario non aveva altro obbligo che quello di trasmettere tempestivamente all'emittente la richiesta del proprio cliente, spettando poi a quest'ultimo gestirne l'esecuzione nel rispetto delle proprie procedure e poi nel rispetto del criterio della priorità cronologica.

2. Ebbene, nella presente vicenda è documentato che il resistente ha assolto l'obbligo di trasmettere all'emittente l'ordine di vendita impartito dal ricorrente già il 24 giugno 2014, dunque il giorno dopo averlo ricevuto. Che quell'ordine non abbia poi trovato esecuzione nell'ambito del sistema di negoziazione interna organizzato dall'emittente è un fatto di cui certo non può rispondere il resistente, al quale del pari non possono in alcun modo imputarsi eventuali comportamenti scorretti dell'emittente nella gestione degli ordini di vendita ricevuti.

Allo stesso modo, destituite di fondamento sono le contestazioni avanzate dal ricorrente riguardo alle modifiche delle condizioni di vendita intervenute nel maggio 2015, trattandosi di modifiche non ascrivibili al resistente, il quale ha correttamente assolto l'unico obbligo cui era tenuto nei confronti del ricorrente, ossia di rendere note le nuove condizioni di vendita imposte dall'emittente.

PQM

Il Collegio respinge il ricorso.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi